

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta .Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Dott.ssa Comm. Simonetta Di Simone Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta del 29 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel reclamo del 16 giugno 2009 i clienti dell'intermediario, già cointestatari di un c/c, lamentavano l'illegittimità della segnalazione a sofferenza dei propri nominativi presso l'archivio della Centrale dei rischi, in quanto avvenuta:

- "senza l'inoltro del previsto preavviso" di cui all'art. 4 comma 7 del codice di deontologia e di buona condotta;
- "in assenza della oggettiva difficoltà economica finanziaria" individuata dalla giurisprudenza dominante quale condizione per la segnalazione in CR.

Essi dichiaravano di aver appreso della segnalazione nel corso del mese di maggio 2009 in quanto una loro istanza di mutuo avanzata per il tramite di un altro intermediario, era stata rigettata proprio a causa delle informazioni negative desunte dal sistema creditizio.

Il debito oggetto di contestazione era rappresentato da un'esposizione su c/c, "ad incaglio", di € 4.245,12 rispetto al quale la banca, con nota del 28.1.2009, accettava la

proposta dei clienti di definizione della controversia, con il pagamento di € 3.028,78. Successivamente i debitori con nota del 4.2.2009 si impegnavano a pagare la somma pattuita e, in data 27.2.2009, provvedevano, “al pagamento dell’acconto di € 1.000,00 mediante bonifico bancario. A distanza di soli due mesi senza alcun preavviso” la banca segnalava i nominativi dei clienti a sofferenza presso gli archivi CR ed intimava il pagamento di € 3.428,21 “a fronte della differenza tra quanto già versato e quanto concordato.

I debitori provvedevano a versare la somma richiesta e la banca, il 9.6.2009, comunicava “l’intervenuta definizione della posizione al contenzioso”.

I ricorrenti sostenevano che il rapporto obbligatorio originario era stato estinto per effetto della transazione intervenuta tra le parti con l’accettazione del pagamento di € 3.028,78 e mai risolta. La transazione in oggetto, “che ai sensi dell’art. 1965, comma 1 c.c. produce effetti novativi rispetto al precedente contratto”, “non prevedeva alcuno specifico diritto di risoluzione per inadempimento, pertanto ai sensi dell’art. 1976, comma 2 c.c.” sarebbe stato possibile “esclusivamente richiedere la manutenzione dello stesso contratto di transazione”.

Il ricorrente, implicitamente rinviando a quanto contestato con i reclami allegati, ha formulato richiesta di risarcimento dei danni derivati dalla “illegittima segnalazione a sofferenza....presso la banca dati....entro i limiti di competenza” per valore dell’ABF (€ 100 mila) e la restituzione di € 1.399,43.

L’intermediario precisava che già dalla fine del 2008, a causa di un’insoddisfacente andamento del rapporto, in quanto l’esposizione nei confronti dei ricorrenti si riferiva ad uno scoperto di c/c ormai perdurante dall’ottobre 2006, veniva comunicato il recesso con effetto immediato dal contratto di c/c e contestuale diffida al rimborso integrale del saldo debitore. Successivamente, con nota del 28.1.2009, in adesione alla proposta del ricorrente, la banca manifestava la propria disponibilità ad addivenire ad una soluzione bonaria relativamente al saldo debitore di € 4.245,12 ed accettava “un unico versamento a saldo e stralcio di € 3.028,78” con l’avvertimento di fare ricorso alle vie legali “senza ulteriore comunicazione...per il recupero giudiziale dell’intero credito vantato”, in caso di mancato “versamento entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento” della nota medesima (avvenuto il 3.2.2009). L’accordo bonario veniva caducato in quanto il ricorrente effettuava solo il bonifico di un acconto € 1.000,00 e non provvedeva a versare la somma residua entro i termini convenuti (8.2.2009), né a fornire alcuna comunicazione al riguardo.

Pertanto, in richiamo alla precedente comunicazione di recesso contrattuale, in data 7.5.2009 si è dato seguito all'estinzione del c/c". In relazione alla "perdurante incapacità ad adempiere" si è dato seguito alla contestata segnalazione in CR "per il periodo intercorrente dall'estinzione del rapporto di c/c all'avvenuto versamento di € 3.428,21. Con la contabilizzazione del versamento si sono interrotte le segnalazioni".

Secondo l'intermediario tale segnalazione, effettuata a maggio 2009 e visibile agli altri intermediari solo 40 giorni dopo "per motivi tecnici", non avrebbe potuto incidere negativamente sull'istruttoria di mutuo.

Circa il mancato preavviso, la banca sottolineava che esso non è richiesto per le segnalazioni presso i sistemi informativi gestiti da soggetti pubblici.

DIRITTO

La domanda di risarcimento del danno non è fondata.

La contestazione riguarda essenzialmente due circostanze: il mancato preavviso di segnalazione della posizione "a sofferenza" e l'"assenza delle difficoltà oggettive" giustificanti la segnalazione medesima. Assenza, questa, che deriverebbe dalla pretesamente avvenuta novazione dell'obbligazione invocata dal ricorrente, quale conseguenza dell'intervenuta transazione.

Sotto quest'ultimo profilo, è da rilevare come i termini dell'accordo transattivo intercorso tra le parti - secondo quanto univocamente emerge dalla nota dell'intermediario del 28.1.2009 - escludano una volontà novativa del resistente, con conseguente invocabilità, da parte sua, dei termini originari del rapporto in caso - come in concreto avvenuto - di mancata esecuzione tempestiva della propria prestazione da parte del cliente (e v., al riguardo, Cass. 16 novembre 2006 n. 24377). Mancata esecuzione che, ben potendo essere considerata come sintomatica di quella incapacità di adempiere da ritenersi già in precedenza manifestata, vale a legittimare l'avvenuta segnalazione in Centrale Rischi.

Circa il mancato preavviso della segnalazione stessa, va evidenziato che l'obbligo di preavviso, ancorché statuito espressamente, all'epoca dei fatti, soltanto per le Centrali private, secondo questo Collegio debba riguardare anche la C.R. pubblica, ovvero sia quella gestita dalla Banca d'Italia, in quanto da ricollegare al generale principio di correttezza, applicato al peculiare tipo di situazione in questione (peraltro, vedi la



successiva estensione avvenuta con l'aggiornamento del 4 marzo 2010 della Circolare 139/91 della Banca d'Italia).

Comunque, avuto riguardo alla circostanza che la segnalazione "a sofferenza" è avvenuta a distanza di un lungo lasso di tempo (oltre 2 mesi) dalla scadenza dell'impegno, è da ritenere che, nella sostanza, tale intervallo temporale valga a superare la concreta rilevanza, sotto il profilo risarcitorio, della incontestabile mancanza di avviso al ricorrente.

Infatti, il danno di cui ci si lamenta e del cui risarcimento si tratta, quello, cioè, che sarebbe stato possibile evitare se dell'informazione il soggetto avesse goduto, secondo quanto già rilevato da questo Collegio nella decisione n. 352/10 non può ritenersi conseguire al difetto di comunicazione addebitato alla Banca, siccome la segnalazione alla C.R. è sopravvenuta a distanza di oltre due mesi dalla scadenza dell'impegno assunto dal cliente di pagare il debito e dal termine a lui comunicato dall'intermediario per l'adempimento: comunicazione che, in virtù dell'intervallo temporale successivamente, appunto, riconosciuto al cliente per l'adempimento, è da ritenere avere ampiamente rimosso dalla serie eziologica del danno lamentato l'essenzialità della, in effetti mancata, comunicazione inerente l'imminenza della registrazione dei dati in C.R.

In ordine, poi, al danno che il ricorrente assume essergli stato procurato da tale comportamento (per la mancata stipula di un mutuo con altro intermediario), è da rilevare che effettivamente la richiesta del mutuo in questione risulta precedente al momento in cui la segnalazione "a sofferenza" avrebbe potuto concretamente incidere sul relativo accoglimento (emergendo dalle risultanze agli atti, peraltro, nel periodo stesso, addirittura un ampliamento delle linee di credito dei ricorrenti presso altri intermediari).

Si osserva, infine, che la domanda risarcitoria si presenta comunque formulata in termini del tutto generici e senza alcun supporto probatorio.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso. Delibera allo stesso tempo, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 722 del 12 luglio 2010

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI